

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

5 **SCHEMA DI CONTRATTO**

**Oggetto: 14955 RIQUALIFICAZIONE AREE CENTRALI DI MESTRE
TRA P.LE DI PORTA ALTINATE E PIAZZA FERRETTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
CIG _____ CUP F71B21004140001**

10 **ART.1 - Oggetto dell'incarico**

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dal dott. Maurizio Dorigo
Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce alla
Società/allo Studio _____, di seguito denominata/o affidatario,
rappresentata/o da _____ che, nella sua qualità di rappresentante
15 legale, con domicilio, anche fiscale, in _____ via _____ n.
_____, C.F. e P.IVA _____, accetta l'incarico di cui in oggetto,
per un importo presunto delle opere in appalto di € _____= di cui €
_____ = per lavori ed € _____ = quali oneri per la sicurezza, così
suddivisi:

20 - € _____ = nella ID. opere ... (L. 143/49 cl. _____) di cui €
_____ = per lavori ed € _____ = quali oneri per la sicurezza;

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto
delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.

25

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, in particolare, l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

- 30 -Sopralluoghi e sorveglianza nelle fasi di scavo, rilievi, picchettatura numerata sul campo, pulizia, analisi e descrizione dei campioni;
- Redazione documentazione fotografica del contesto archeologico individuato e picchettato;
- Relazioni archeologiche;
- 35 -Realizzazione planimetria generale dell'area indagata con posizionamento geo-referenziato dei contesti archeologici e ogni altro onere per eseguire la prestazione professionale a regola d'arte.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

- 3.1.** L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi
- 40 all'incarico ricevuto nel numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale epurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei
 - 45 professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei
 - 50 professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo

restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

3.2. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

55

- *Testo*: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

60

- *Tabelle*: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

- *Presentazione*: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

65

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto **[ovvero]** dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione .

70

Art. 4 bis Subappalto

(da lasciare nello schema di contratto, in sede di

perfezionamento lasciare solo nel caso in cui l'operatore abbia

dichiarato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare)

75

4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119

del Codice.

**OPPURE, SE SI VUOLE ESCLUDERE IL SUBAPPALTO PER
DETERMINATE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI SU BASE DI
ADEGUATA MOTIVAZIONE, INSERIRE QUANTO SEGUE**

4 bis. 1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione delle seguenti prestazioni di cui all'art. ____ *[inserire il riferimento all'art. Del contratto che descrive le attività]:*

- ...

- ... *[inserire il riferimento alle attività non subappaltabili];*

[adattare all'appalto in corso di avvio, modificare o integrare la seguente motivazione, che costituisce esclusivamente un esempio generale] in

ragione dell'esigenza di rafforzare, stante la fiduciarietà e la complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere, garantendo, al contempo, una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

4 bis. 2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

_____.

4 bis. 3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende

subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

105 **4 bis. 4** Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l'inserimento di clausole che prevedano l'adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un
110 aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie.
In tal caso l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.

115 **4 bis. 5.** L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

4 bis. 6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la
120 responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

4 bis. 7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto
125 principale.

4. bis. 8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza,

tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è
130 consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti
135 diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

140

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento
145 dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

150 **5.2.** Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

155 **5.3.** I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), per il servizio di assistenza archeologica al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto”;

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

160 **6.1.** qualora la presentazione venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al **1,5 per mille** del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

165 Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

170 **6.2.** L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

6.3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

175

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i

200 subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
205 quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

210 **7.5.** Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
215 "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
220 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura

elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
225 fattura.

7.7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
230 finanziaria.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la
235 documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del
d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

8.2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui
al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e
240 del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti.

8.3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
245 alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
250 automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontracto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,
255 previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontracto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontracto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di
260 subappalto o nel subcontracto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontracto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia
265 all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

8.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
270 appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,

353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

8.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

8.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore
325 a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

330

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale
335- codice subagenzia , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data
340 dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
345 parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero

370 non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa
375 per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento
per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e
alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
380 espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato
disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione
385 di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o
perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o
dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura
delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento,
390 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto

395 **15.1.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà
di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidata-
rio, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale
o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
400 di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione
del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la
PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
405 **15.2.** L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-
bili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice compe-
410 tente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le co-
pie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.
415 **17.2.** Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Dirigente

420

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di
rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

425 Firma